

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 40 DEL 01 GIUGNO 2018

Oggetto: Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Il Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

Il Dirigente Generale Dott. Bruno Zito (con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- Il Regolamento UE 2016/679;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

PREMESSO che:

-il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

RITENUTO che:

- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, par. 1, lett.a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD "può essere un dipendente titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37, par. 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39" (art. 37, par. 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del RGPD);

CONSIDERATO che la Regione Calabria è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

TENUTO CONTO che è stata effettuata manifestazione d'interesse in data 11 aprile 2018 per l'individuazione di personale regionale con laurea in discipline giuridiche e/o equipollenti, con adeguata professionalità riferita alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia della protezione dei dati, da designare quale "Responsabile della protezione dei dati";

PRECISATO che, all'esito della predetta manifestazione d'interesse interna all'Amministrazione regionale, si è provveduto con DPGR n. 37 del 24 maggio 2018 a designare il dott. Claudio Caiola quale RPD;

PRESO ATTO che il dottor Claudio Caiola, con e-mail del 25 maggio 2018, ha manifestato l'impossibilità a ricoprire l'incarico di RPD;

RITENUTO pertanto di dover procedere a nuova nomina si designa, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Regione Calabria l' Avvocato Angela Stellato, dipendente regionale, la quale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) Sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo:
- c) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;

- d) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del responsabile della Protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Regione Calabria.

PRECISATO che la Regione Calabria si impegna a :

- 1) Mettere a disposizione del RPD le risorse umane e strumentali dell'Ufficio privacy del Settore n. 9 del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane";
- 2) Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- Garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto d'interesse;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che non è prevista l'acquisizione di atti e documenti da parte di disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale del Dipartimento, attesta che non sono da acquisire le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'art. 20 D.Lgs. 39 dell'8 aprile 2013;
- che il Dirigente generale del Dipartimento attesta che dalla verifica effettuata non risultano preclusioni alla nomina o alla designazione;

DECRETA

- 1.- di revocare la designazione del dottor Claudio Caiola quale Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, effettuata con DPGR n. 37 del 24 maggio 2018;
- 2.- di designare, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per la Regione Calabria l'Avv. Angela Stellato, la quale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD, è incaricata di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - f) Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - g) Sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - h) Fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del RGPD;
 - i) Cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

j) Fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del responsabile della Protezione dei dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dalla Regione Calabria.

- 3.- di precisare che la Regione Calabria si impegna a :
 - 4) Mettere a disposizione del RPD le risorse umane e strumentali dell'Ufficio privacy del Settore n. 9 del Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane";
 - 5) Non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni:
 - 6) Garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto d'interesse:
- 4.- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Garante della Privacy;
- 5.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni dl D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL PRESIDENTE
On. Gerardo Mario Oliverio
(con firma digitale)